

**DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2014
563/2014/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO REGOLATORIO 2014 - 2015, PROPOSTO
DALLA GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012-TQD);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, dall’Ente d’Ambito in oggetto ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013, e in particolare le comunicazioni del 2 gennaio 2014;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 10 aprile e 17 maggio 2014 dall’Ente d’Ambito, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, e le successive note e comunicazioni

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità

“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, definito una specifica procedura caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo, ai commi 5.5 e 5.6, che nei casi in cui gli Enti d'Ambito risultino, alla data del 31 marzo 2014, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e

2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con

- esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
 - al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
 - la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
 - il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
 - il Titolo 2, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
 - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - in data 10 aprile e 17 maggio 2014, l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie adottate per la gestione operante sul proprio territorio;

- l’Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti inviati, da ultimo in data 2 gennaio 2014, dal medesimo Ente d’Ambito ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;
- con riferimento alle annualità 2012 e 2013, il piano economico-finanziario approvato dall’Ente d’Ambito evidenzia una variazione tariffaria superiore al limite di prezzo previsto dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- in particolare, il comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR prevede che, nei casi in cui l’applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, siano svolte ulteriori verifiche, con il coinvolgimento degli Enti d’Ambito, in merito ai dati forniti, alla corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e all’efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ulteriori ricavi riconosciuti avvenga secondo le modalità di cui al Titolo 11 del MTT;
- l’Autorità ha dunque proceduto a verificare la correttezza dei dati forniti e la corrispondenza tra i medesimi e le fonti contabili obbligatorie, nonché ad acquisire i necessari elementi in ordine all’efficienza del servizio di misura.

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito della predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, con riferimento alla valorizzazione dei beni di terzi, l’Ente d’Ambito in oggetto ha specificato che *“Per i cespiti di proprietà della Regione Sardegna (ex ESAF) si dispone di un inventario realizzato nel 2002, dal quale traspare esattamente il valore del costo storico complessivo delle varie categorie di cespiti, ma non l’anno di realizzazione né il fondo di ammortamento”*;
- al riguardo, il medesimo Ente d’Ambito ha, poi, evidenziato di aver *“ipotizzato che i beni siano stati realizzati in maniera costante durante il periodo di attività dell’ente ESAF, a partire dal 1957”*;
- per quanto attiene i conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, i medesimi - ancorché riferiti a moltiplicatori non ancora approvati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR - sono stati determinati dall’Ente d’Ambito, ai fini della determinazione della componente a conguaglio Rc_{VOL} , nel rispetto del richiamato limite di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - necessità di interventi di estensione e potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie e degli impianti di depurazione;
 - elevato livello di perdite di rete;
 - carenza della strumentazione di misura e controllo;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - aumento del grado di copertura delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione;
 - riduzione del livello di vetustà degli impianti e delle reti attraverso la riqualificazione degli stessi;
 - contenimento delle perdite;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di nuovi impianti di acquedotto, fognatura e depurazione per un maggiore grado di copertura delle reti;
 - manutenzioni su reti idriche e fognarie con sostituzione di tratti vetusti;
 - lavori di adeguamento funzionale del processo depurativo ai parametri stabiliti dalla normativa vigente.
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle annualità 2014 e 2015, a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ente d'Ambito ha previsto per il gestore Abbanoa S.p.A.:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, l'Ente d'Ambito, evidenziando che *“la difficile situazione finanziaria del gestore rende problematica nel breve periodo l'acquisizione di ulteriori finanziamenti da parte del mercato creditizio”*, ha esplicitato di avere esercitato per l'anno 2015, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai

fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;

- al fine del calcolo della componente FNI^{new} di cui al precedente alinea, l'Ente d'Ambito ha utilizzato il valore più basso del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,6) - ponendolo pari a 0,4;
- il medesimo Ente d'Ambito ha, infine, evidenziato “per il congruaggio relativo al conseguimento del VRG 2012-2013 ($R_{c_{VOL}}$)” la scelta “di ripartirlo su più anni” in tal modo evitando “che la tariffa avesse un rapido incremento seguito da un brusco decremento, assicurando un profilo di crescita più regolare”, e prevedendo dunque il relativo recupero anche successivamente al 2015;
- in merito alla proposta tariffaria relativa agli anni 2014-2015, è stata riscontrata l'errata valorizzazione dei costi delle “altre attività idriche” al fine del calcolo del moltiplicatore tariffario, di cui al comma 9.1 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, ed è stata, altresì, rilevata la non corretta applicazione della formula per il calcolo della componente di recupero dei costi dell'energia elettrica, di cui al comma 26.2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- sono state, inoltre, riscontrate ulteriori incongruenze, pur prive di effetti sui moltiplicatori tariffari.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- per quanto attiene la predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, in merito alla prospettata valorizzazione dei cespiti di proprietà dell'ex-ESAF, un idoneo riscontro è stato rinvenuto - a seguito di verifiche contabili - nel conto del patrimonio del medesimo Ente;
- con riferimento alla proposta di stratificazione temporale delle infrastrutture dell'Ente ex-ESAF, trattandosi di beni la cui entrata in esercizio può risalire fino all'anno 1957 e rilevata pertanto l'incidenza in termini di calcolo del moltiplicatore tariffario, tale proposta non possa essere accolta, in quanto non supportata da idonea documentazione contabile;
- di conseguenza, sulla base di quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, i valori riportati nel piano economico finanziario, eccedenti il

limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione, non possano essere riconosciuti; resta peraltro impregiudicato l'esito della eventuale successiva verifica di efficienza del servizio di misura prevista dalla vigente regolazione.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla predisposizione tariffaria per gli anni 2014-2015, sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per la gestione di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per la gestione in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni e nei limiti che seguono - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi e che sia opportuno che l'Autorità si riservi di effettuare, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, le necessarie verifiche in ordine alla effettiva realizzazione degli investimenti pianificati, anche al fine di confermare la corretta collocazione nel *Quadrante III*;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie, riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito;
- in ragione di quanto in precedenza esposto, sia necessario correggere il computo del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 2015, operando alcune rettifiche relative ai costi delle "altre attività idriche", nonché alla componente di recupero dei costi dell'energia elettrica, procedendo ad una riquantificazione delle stesse ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 26 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in conseguenza alle menzionate rettifiche, i valori del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - debbano essere rideterminati individuando i valori del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2014}$ e $\mathcal{G}_{medio}^{2015}$), come riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A;

- le determinazioni tariffarie in questione appaiono adeguate al raggiungimento degli obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR i valori del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, come indicati nella Tabella 3 dell'Allegato A;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata, sia opportuno esplicitare nella Tabella 4 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori già risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'insieme degli atti sottoposti all'Autorità richieda l'effettuazione di specifiche verifiche in ordine alle ulteriori incongruenze riscontrate, pur prive di effetti sui moltiplicatori tariffari, alle possibili criticità relative all'efficienza del servizio di misura, nonché alle asserite difficoltà in ordine alla situazione finanziaria della gestione

DELIBERA

1. di non riconoscere, con riferimento agli anni 2012 e 2013, i valori riportati nel piano economico-finanziario eccedenti il limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione, per le ragioni di cui in premessa;
2. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 4, della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposti dall'Ente d'Ambito, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
3. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g* per gli anni 2014 e 2015 proposti dal medesimo Ente d'Ambito, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo, per la relativa gestione, l'aggiornamento tariffario ai sensi del comma 5.4, della deliberazione 643/2013/R/IDR;

4. di approvare, quali valori medi delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le annualità 2014 e 2015, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - i valori del moltiplicatore tariffario g_{medio}^{2014} e g_{medio}^{2015} , indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
5. di approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli, di cui all'art. 29, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, secondo quanto previsto dal comma 7.1, della deliberazione 585/2012/R/IDR, i valori del moltiplicatore g riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A per gli anni 2012 e 2013;
6. di esplicitare, nella Tabella 4 dell'Allegato A, la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
7. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni